

CAPO VI.

DELLA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI.

2452. *(Responsabilità e partecipazioni).*

1. Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
2. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

2453. *(Denominazione sociale).*

1. La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.

2454. *(Norme applicabili).*

1. Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

2455. *(Soci accomandatari).*

1. L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
2. I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni.

2456. *(Revoca degli amministratori).*

1. La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni.
2. Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

2457. *(Sostituzione degli amministratori).*

1. L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
2. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.

2458. *(Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori).*

1. In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie [se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto] (1) alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

2. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003).

2459. *(Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità).*

1. I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio dell'azione di responsabilità.

2460. *(Modificazioni dell'atto costitutivo).*

1. Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

2461. *(Responsabilità degli accomandatari verso i terzi).*

1. La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall'articolo 2304 (1).

2. Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.

(1) Si riporta l'articolo 2304:

“Art. 2304 - Responsabilità dei soci

[1] I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”.